**Privacy: la tutela dei dati nelle operazioni FSE plus**

Il presente argomento specifico affronta il tema della tutela dei dati personali e particolari nelle operazioni relative ai PR Fse plus, con particolare attenzione agli aspetti relativi al monitoraggio ed alla selezione delle operazioni.

Le Autorità di gestione dei PO, per la realizzazione delle politiche cofinanziate dal FSE+ e ai fini dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dai Regolamenti dei Fondi, interagiscono con soggetti esterni (pubblici o privati) i quali a vario titolo risultano coinvolti nel trattamento dei dati relativi ai partecipanti alle operazioni.

La raccolta e il conferimento dei dati relativi ai partecipanti e agli enti coinvolti negli interventi finanziati nell’ambito della Programmazione FSE+ 2021-2027 sono indispensabili ai fini del calcolo degli indicatori. La normativa unionale e le collegate indicazioni per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia del Programma sono richiamate nel:

* Regolamento (UE) 2021/1060 - d’ora in poi, anche solo RDC – che stabilisce la necessità, per ciascun programma, di utilizzare gli indicatori come strumento principale per il monitoraggio dei suoi progressi – misurando e dando evidenza dei beni e servizi forniti, verificando i progressi e registrando i cambiamenti prodotti - verso gli obiettivi definiti all’interno di un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione;
* Regolamento (UE) 2021/1057 - d’ora in poi, anche solo Regolamento FSE+ - che definisce, nell’Allegato I[[1]](#footnote-1), l’insieme degli indicatori di *output* e di risultato comuni (come di seguito definiti) ai Programmi FSE+, che vanno valorizzati e comunicati nel corso dell’attuazione di ciascun Programma;
* il documento ‘*Common indicators toolbox’* – d’ora in poi, *Toolbox* – reso pubblico dalla Commissione europea al fine di offrire ulteriori elementi di supporto e contenente specifiche in relazione alla classificazione degli indicatori comuni (come di seguito definiti) nonché, per ciascuno di essi, informazioni sul significato e sulle modalità di valorizzazione.

Ai sensi art. 42 RDC le AdG sono tenute a trasmettere periodicamente i dati cumulativi di attuazione dei programmi. I dati di monitoraggio forniscono importanti informazioni alla Commissione sull'attuazione e sulla performance dei programmi e sono utilizzati fra l’altro per le informative e le relazioni istituzionali che la Commissione produce sull'esecuzione del bilancio dell'UE. I dati sono anche oggetto di condivisione pubblica attraverso la pubblicazione sulla piattaforma Open Data per la coesione.

Più nel dettaglio, la trasmissione al sistema SFC 2021 dei dati riguardanti gli indicatori di output e di risultato avviene in forma aggregata per ciascun OS. Analogamente, i dati riferiti ai progetti monitorati sono inviati al sistema Regis IGRUE aggregati per ciascun indicatore.

Data l'importanza dei dati finanziari e di quelli relativi agli indicatori comuni e agli strumenti finanziari, l'affidabilità e la plausibilità delle informazioni trasmesse sono oggetto di interesse per la Commissione, gli Stati membri e i programmi. Le AdA, in continuità con il precedente periodo di programmazione, verificano che le AdG dispongano di procedure atte a garantire l'affidabilità della registrazione e della conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione e a consentire l'aggregazione dei dati.

Gli indicatori comuni sono definiti dalla Commissione Europea nell’allegato I del Reg. (UE) 2021/1057 e sono utilizzati per alimentare il sistema di monitoraggio regionale, nazionale ed europeo. Grazie alle definizioni esplicative presenti nel Toolbox e adottate dall’Autorità di Gestione a livello di programma, vengono raccolte e condivise informazioni comparabili e coerenti a livello dell'Unione.

Il calcolo degli indicatori relativi ai partecipanti presuppone l’esistenza, per ciascuno di essi, di record riguardanti una serie di informazioni di natura personale (es. sesso, età, grado di istruzione, condizione occupazionale e nazionalità) e particolare (es. condizione di svantaggio). Il trattamento di tali dati, la cui base giuridica è rappresentata dall’art. 4 del RDC, deve avvenire in conformità al Reg. (UE) n. 2016/679 riguardante il trattamento dei dati personali e alle disposizioni nazionali di recepimento. In linea di principio, i record relativi a ciascun partecipante devono risultare completi di tutte le informazioni relative ai dati di natura personale indispensabili all’alimentazione degli indicatori di output.

Al fine della corretta rilevazione dei dati e dell’alimentazione del sistema informativo è quindi auspicabile che le AdG forniscano indicazioni precise ai beneficiari dei finanziamenti, utili a chiarire le finalità della raccolta dei dati e i termini di applicazione della normativa GDPR sotto il profilo dell’inquadramento delle diverse figure coinvolte.

I Beneficiari, nella fase di raccolta dei dati personali, dovranno fornire l’informativa agli interessati (a norma dell’art. 13 del GDPR) per le finalità connesse all’erogazione del percorso. Nell’informativa dovrà essere chiaramente esplicitate la base giuridica del trattamento, la finalità per cui sono trattati i dati e dovranno essere indicati i soggetti a cui potranno essere trasmessi tali dati per l’adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dai Regolamenti dei Fondi. Si sottolinea che l’obbligo di conferimento si riferisce ai dati personali acquisiti direttamente mentre in relazione ai dati particolari (all. 1.2) sarà necessario dimostrare di aver posto in essere tutte le necessarie attività per procedere alla raccolta degli stessi.

Nel caso in cui l’AdG non disponga di dati adeguati alla valorizzazione degli indicatori di cui dell’allegato 1.2 mediante acquisizione diretta, definirà una modalità alternativa per il calcolo e la comunicazione del valore di tali indicatori (stime informate, campionamento ecc).

Fermo restando che la valutazione in merito al ruolo che ricoprono i diversi soggetti esterni coinvolti nel trattamento spetta alle amministrazioni titolari dei PR in relazione anche alle diverse modalità organizzative adottate, di seguito si sintetizzano le opzioni di configurazione adottate in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi FSE+:

* i **soggetti attuatori**, affidatari di servizi assegnati tramite appalti pubblici (es. società di assistenza tecnica, società informatiche, società incaricate dei controlli di I livello e dei controlli in loco per l’accreditamento, ecc.) o enti in house possono essere individuati come responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR. Si tratta (infatti) di soggetti legati all’amministrazione da un contratto, che trattano i dati messi a disposizione dall’amministrazione – titolare del trattamento - nell’interesse esclusivo della medesima e attenendosi alle direttive da questa impartite.
* i **beneficiari** di sovvenzioni, in ragione della natura pubblico o privata, delle modalità organizzative messe in atto dalle singole Regioni e del rilievo attribuito al grado di autonomia di cui godono nella determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento, sono stati, a seconda dei casi, identificati come:

1. responsabili del trattamento;
2. titolari autonomi del trattamento;
3. contitolari del trattamento
4. Nel primo caso si ritiene che i beneficiari, in virtù del rapporto convenzionale che li lega all’amministrazione, concorrano alla realizzazione della politica pubblica e a tal fine raccolgano esclusivamente i dati indicati dall’amministrazione e li conservino per il periodo dalla stessa stabilito. Per tali attività essi si configurano come responsabili del trattamento avendo la Regione – titolare del trattamento – determinato finalità e mezzi del trattamento, come ad esempio: il set di dati da rilevare e inserire nel sistema informativo FSE; il periodo di conservazione dei dati; i riferimenti alle misure tecniche e organizzative da mettere in atto per proteggere adeguatamente i dati; le informazioni da fornire agli interessati.

La liceità dell’attività di trattamento svolta da parte del beneficiario (responsabile del trattamento) è determinata dal mandato ricevuto dal titolare.

1. Nel secondo caso la Regione e i beneficiari raccolgono dati principalmente per il perseguimento di finalità proprie, rispetto alle quali si configurano come autonomi titolari del trattamento. In questo caso si ritiene che i beneficiari trattino i dati in funzione della realizzazione delle proprie attività con i mezzi da essi stabili; la Regione, invece, raccoglie i dati necessari per gli adempimenti di monitoraggio, valutazione, gestione e controllo previsti dai Regolamenti dei Fondi strutturali.
2. Nel terzo caso i beneficiari si configurano come contitolari del trattamento in quanto essi assumono, di concerto con la Regione, alcune decisioni operative su finalità e strumenti del trattamento, determinando ad esempio: il complesso dei dati da trattare, gli scopi del trattamento, la tempistica di conservazione dei dati, i terzi che possono accedervi, gli standard minimi di sicurezza per garantire la protezione dei dati.

* gli **Organismi Intermedi** possono essere identificati come responsabili del trattamento qualora la Convenzione, che regola i rapporti con essi, delimiti puntualmente il perimetro della delega con riferimento al trattamento dei dati personali, fornendo indicazioni circostanziate in merito alle finalità e alle modalità del trattamento. Gli OI potranno, d’altra parte, rivestire il ruolo di contitolari del trattamento[[2]](#footnote-2) quando si collochino su un piano di parità con l’amministrazione, condividendo con la stessa le decisioni operative su finalità e strumenti del trattamento.

Anche il trattamento dei dati dei soggetti attuatori, dei beneficiari, sia in forma singola che associata, e degli OI, nell’ambito delle procedure relative alle operazioni FSE plus, avviene nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali e particolari. Operativamente, dunque dovrà essere predisposta e fornita ai beneficiari un’informativa specifica (anche inserita nella documentazione di avvio della selezione).

***I controlli***

Le scelte operate, in ordine all’inquadramento di tutti i soggetti che a vario titolo trattano dati personali per l’attuazione del programma, sono suscettibili di produrre impatti diversi anche in termini di controllo/verifica sul rispetto da parte degli stessi della normativa UE e nazionale in materia di privacy:

* nel caso in cui i soggetti esterni siano configurati come titolari autonomi del trattamento, l’amministrazione regionale non è tenuta ad alcuna verifica in merito al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; ciascun titolare sarà infatti responsabile della corretta applicazione della regolamentazione in materia di privacy per le specifiche attività di trattamento svolte;
* qualora i summenzionati soggetti siano individuati come contitolari del trattamento il GDPR non prevede alcun obbligo di controllo circa la compliance con le sue disposizioni; tutti i contitolari coinvolti nel trattamento saranno ad ogni modo responsabili in solido (ai sensi dell’art. 82.4) dell’eventuale danno causato agli interessati;
* ove i soggetti rivestano il ruolo di responsabili del trattamento, le Regioni – titolari del trattamento – dovrebbero verificare (a norma dell’art. 28 co.1 del GDPR) che gli stessi presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate ad assicurare il rispetto del regolamento e la tutela dei diritti degli interessati. Tale verifica in ambito FSE+ potrebbe essere effettuata al momento della stipula del contratto o della convenzione/atto di adesione oppure anticipata ad una fase precedente in relazione a come definito da ogni singola regione[[3]](#footnote-3).

Nel caso di adesione ad un accordo quadro, è l’amministrazione che sottoscrive un contratto attuativo a dover provvedere alla nomina del soggetto attuatore quale responsabile del trattamento, fornendo le istruzioni documentate per il trattamento dei dati personali per le attività che è chiamato a svolgere: infatti solo in sede di attivazione del contratto attuativo, le attività che il soggetto attuatore dovrà svolgere e i dati personali che dovrà trattare sono individuati nel dettaglio.

In tal caso è l’amministrazione che stipula il contratto attuativo a dover verificare la corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali da parte del soggetto attuatore, trattandosi di adempimenti relativi alla fase di esecuzione del contratto.

1. Gli indicatori di *output* e di risultato comuni ai Programmi FSE+ sono elencati negli Allegati I, II e III del Regolamento citato; per una maggiore chiarezza, in questa sede si fa esclusivo riferimento all’Allegato I poiché quest’ultimo riguarda gli indicatori comuni applicabili agli obiettivi specifici da (a) ad (l), i soli di pertinenza del PR FSE+ approvato dalla Regione Piemonte. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tale possibilità è contemplata nella Guida CE sul Monitoraggio e la Valutazione (Cfr. pag. 22 *Guidance document CE: Monitoring and evaluation of European Cohesion policy – European Social Found*-; August 2018). [↑](#footnote-ref-2)
3. In assenza di indicazioni da parte del garante nazionale e del comitato di protezione dei dati europeo, ai fini della verifica di cui all’art. 28 co.1 del GDPR si potrebbero assumere a riferimento le misure minime di sicurezza individuate nell’ex allegato B al D.lgs. 196/2003 e (se del caso) gli standard minimi specificati nella circolare AgID 2/2017 relativamente ai trattamenti operati con strumenti ICT. Così, per quanto attiene ai trattamenti cartacei, si potrebbe verificare che i luoghi in cui sono conservati i dati siano ad accesso controllato (es. custodia in locali che prevedono l’accesso con chiave/badge; conservazione in armadi con serratura). Potrebbe inoltre essere opportuno controllare le modalità di gestione degli archivi cartacei, accertando che: possano accedere alle informazioni ivi contenute solo il Responsabile, i designati e gli autorizzati (con lettera scritta); l’accesso alle informazioni sia consentito limitatamente ai soli dati personali la cui conoscenza è strettamente necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati. In merito alla sicurezza dei sistemi informatici, considerando che i dati sui partecipanti vengono inseriti dai beneficiari sui sistemi informativi della AdG, i quali devono essere progettati in modo da garantire adeguati standard di sicurezza, si potrebbe ipotizzare una modalità di controllo piuttosto leggera verificando ad esempio: che l’accesso al sistema avvenga mediante maccanismi di autenticazione; la presenza di dispositivi firewall; l’installazione di sistemi antivirus; la sussistenza di un sistema di backup dei dati. [↑](#footnote-ref-3)